

A tutti i clienti
in indirizzo

Circolare n. 24/2018

Circolare per il Cliente 17 maggio 2018

Versione Completa

IN BREVE

- Privacy: procedura telematica per la comunicazione del nominativo del Responsabile della protezione dei dati (Dpo)
- Interessi di mora su cartelle di pagamento: il tasso scende al 3,01%
- Fatturazione elettronica: le nuove regole per l'acquisto di carburante
- Split payment: le novità sulla platea dei nuovi destinatari
- Entro il 31 maggio la comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA e delle fatture emesse e ricevute nel primo trimestre 2018
- Inizia la "fase due" per la dichiarazione precompilata
- Dichiarazione congiunta: occorre la compilazione separata da parte dei coniugi
- Chiarimenti in tema di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni
- 5X1000: pubblicati gli elenchi provvisori
- Il bonus ricerca deve essere indicato in dichiarazione dei redditi
- Diritto camerale: autorizzato l'incremento fino ad un massimo del 20% per gli anni 2018 e 2019 per altre 9 Camere di Commercio
- Studi di settore: il cassetto fiscale integrato con i dati del quinquennio 2012-2016

APPROFONDIMENTI

- La fattura elettronica e le nuove regole per l'acquisto di carburante
- La comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA e delle delle fatture emesse e ricevute nel primo trimestre 2018

PRINCIPALI SCADENZE

1

Via del Mare, 2/D (2° Piano) - 00071 Pomezia (Roma) - Cod. Fisc. e P.Iva 05909441007

Tel. 069106436 - 069106276 – 0691604127 - Fax 0691623016

e-mail - studiotozzi@tin.it – sito: www.studiotozzisas.it

IN BREVE

PRIVACY

Procedura telematica per la comunicazione del nominativo del Responsabile della protezione dei dati (Dpo)

Il sito internet del Garante privacy (www.garanteprivacy.it) ha reso disponibile un *fac simile* (in formato pdf) per la comunicazione del nominativo del Responsabile della protezione dei dati (Dpo), se designato, da parte dei titolari e dei responsabili del trattamento, secondo quanto previsto dall'art. 37 del Regolamento UE n. 2016/679 in vigore dal 25 maggio prossimo, al fine di verificare, prima di iniziare la compilazione online, quali saranno le informazioni richieste.

La procedura online sarà disponibile tra pochi giorni.

Il modulo, dove andranno riportati i dati del soggetto che effettua la comunicazione, del titolare o del responsabile del trattamento e del responsabile della protezione dei dati, dovrà essere compilato telematicamente attraverso il sito del Garante.

RISCOSSIONE E VERSAMENTI

Interessi di mora su cartelle di pagamento: il tasso scende al 3,01%

Agenzia Entrate, Provvedimento 10 maggio 2018, n. 95624

L'Agenzia Entrate, con il Provvedimento n. 95624 del 10 maggio 2018, ha reso noto che **dal 15 maggio 2018** gli interessi di mora per chi versa in ritardo gli importi richiesti con le cartelle di pagamento scende dal 3,50% al 3,01% su base annua.

Chi riceve una cartella di pagamento e, trascorsi 60 giorni dalla notifica, non effettua il versamento, è tenuto a pagare gli interessi di mora, calcolati in base all'effettivo ritardo, come prevede l'art. 30 del D.P.R. n. 602/1973.

IVA

Fatturazione elettronica: le nuove regole per l'acquisto di carburante

Agenzia Entrate, Circolare 30 aprile 2018, n. 8/E; Provvedimento 30 aprile 2018, n. 89757

L'Agenzia Entrate, in data 30 aprile 2018, con la Circolare n. 8/E e con il provvedimento n. 89757/2018, ha fornito chiarimenti in tema di fatturazione elettronica tra privati, di cessioni di carburanti, di subappalti e ha stabilito le modalità di applicazione dell'e-fattura.

L'obbligo di fatturazione elettronica tra privati è previsto **a decorrere dal 1° gennaio 2019, con effetto anticipato al 1° luglio 2018** per le fatture relative alle cessioni di benzina e di gasolio per autotrazione destinati ad essere utilizzati come carburanti per motore, nonché relative alle prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con un'amministrazione pubblica.

Vedi l'Approfondimento

IVA

Split payment: le novità sulla platea dei nuovi destinatari

Agenzia Entrate, Circolare 7 maggio 2018, n. 9/E

L'Agenzia Entrate, con la Circolare n. 9/E del 7 maggio 2018, ha fornito chiarimenti in merito alle norme introdotte dalla legge n. 172/2017 sul meccanismo della scissione dei pagamenti (split payment), con riferimento alle operazioni per le quali viene emessa fattura a partire dal 1° gennaio 2018.

La circolare si concentra sui **nuovi soggetti interessati dallo split payment**; la platea dei destinatari del meccanismo si è infatti estesa:

- agli **enti pubblici economici** nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona;
- alle **fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche** per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70% o che comunque siano controllate da soggetti pubblici (è il caso, ad esempio, delle fondazioni attraverso cui gli Ordini professionali realizzano interessi collegati alle professioni che rappresentano);
- alle **società controllate direttamente o indirettamente dagli enti sopra elencati** e dalle società soggette allo split payment;
- alle **società partecipate** per una quota non inferiore al 70 per cento da amministrazioni pubbliche e da enti e società soggette allo split payment.

Con la predetta circolare l'Agenzia, nel definire l'ambito soggettivo di applicazione dello split payment, si è soffermata su due fattispecie particolari: quella di quote societarie intestate a una fiduciaria e quella che riguarda le modalità di liquidazione dei compensi dovuti ai consulenti tecnici di ufficio (Ctu) che operano su incarico dell'Autorità giudiziaria.

IVA

Entro il 31 maggio la comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA e delle fatture emesse e ricevute nel primo trimestre 2018

Scade il 31 maggio il termine per l'invio della comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA e delle fatture emesse e ricevute nel primo trimestre solare del 2018.

Si ricorda che la trasmissione delle comunicazioni dati fatture emesse e ricevute, delle note di variazione e delle bollette doganali (nuovo spesometro) è un obbligo introdotto dall'art. 4 del D.L. n. 193 del 22 ottobre 2016.

A partire dall'esercizio 2018 l'obbligo è trimestrale, salva la facoltà di opzione semestrale.

Vedi l'Approfondimento

DICHIARAZIONI

Inizia la "fase due" per la dichiarazione precompilata

Dal 2 maggio è partita la "fase due" della dichiarazione precompilata, che consentirà ai contribuenti di:

- **accettare, modificare ed inviare il modello 730**, che consente di ricevere i rimborsi direttamente in busta paga o con la pensione, **fino al prossimo 23 luglio**;
- **modificare il modello Redditi**, che può essere trasmesso a partire dal 10 maggio e **fino al 31 ottobre**.

Le Entrate ricordano che, per coloro che presentano la dichiarazione precompilata direttamente all'Agenzia delle Entrate è possibile, a partire dal 7 maggio, compilare in modo "assistito" i dati relativi agli oneri detraibili e deducibili da indicare nelle sezioni I e II del quadro E.

DICHIARAZIONI

Dichiarazione congiunta: occorre la compilazione separata da parte dei coniugi

L'Agenzia Entrate, tramite i propri canali social, ha ricordato che per presentare la dichiarazione congiunta, "è necessaria la compilazione separata da parte di ciascuno dei due coniugi".

Inoltre la Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 3181/2018, ha affermato che la presentazione della dichiarazione dei redditi congiunta produce effetti anche sul piano della responsabilità dei coniugi: ciascuno di essi, infatti, è **solidalmente responsabile** per l'omesso versamento dei tributi dovuti dall'altro.

RISCOSSIONE E VERSAMENTI

Chiarimenti in tema di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni

Mef, Circolare 21 marzo 2018, n. 13/RGS,

È stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 10 aprile 2018, la Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze 21 marzo 2018, n. 13/RGS, relativa alle modalità di attuazione dell'art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni.

La legge n. 205/2017 (legge di Bilancio 2018), con la modifica dell'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973, ha previsto:

- **la riduzione, a decorrere dal 1° marzo 2018, da diecimila euro a cinquemila euro del limite di importo** oltre il quale le Amministrazioni Pubbliche e le società interamente partecipate dalle stesse, prima di effettuare, a qualunque titolo, un pagamento sono tenute a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo;

- **l'estensione da trenta a sessanta giorni** del periodo nel quale il soggetto pubblico non procede al pagamento delle somme dovute al beneficiario, risultato inadempiente, fino alla concorrenza dell'ammontare del debito comunicato dall'agente della riscossione.

La circolare, nel dar conto dell'aggiornamento del quadro normativo di settore, approfondisce l'analisi dell'ambito soggettivo di riferimento ed esamina una serie di profili critici della disciplina in discorso, afferenti, ad esempio: alla scissione dei pagamenti, all'inadempienza contributiva, alla cessione del credito, oltre ad offrire in merito soluzioni interpretative.

Infine, sono state aggiornate le indicazioni riguardanti il trattamento delle irregolarità, mediante, in particolare, l'innovazione dell'accluso modello denominato Allegato A, che sostituisce quello unito alla precedente circolare 23 settembre 2011, n. 27/RGS.

La sostituzione di tale modello è dovuta al fatto che dal 1° luglio 2017 è stato istituito l'ente pubblico economico Agenzia delle entrate-Riscossione, in luogo di Equitalia Servizi di Riscossione S.p.a..

TERZO SETTORE

5X1000: pubblicati gli elenchi provvisori

Agenzia Entrate, Comunicato stampa 11 maggio 2018

L'Agenzia Entrate ha pubblicato sul proprio sito gli elenchi provvisori del cinque per mille 2018 (anno d'imposta 2017) e ricordato il calendario delle scadenze.

Gli elenchi riguardano gli enti del volontariato, gli enti della ricerca scientifica e dell'Università, gli enti della ricerca sanitaria e le associazioni sportive dilettantistiche, che svolgono una rilevante attività di carattere sociale.

Quanto ai prossimi adempimenti, **entro il 21 maggio 2018 dovranno essere presentate all'Agenzia Entrate le richieste di correzione di errori di iscrizione negli elenchi provvisori** degli enti del volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche. Il 25 maggio saranno pubblicati gli elenchi aggiornati e entro il 2 luglio 2018 dovranno essere inviate all'Agenzia Entrate le dichiarazioni sostitutive da parte degli enti del volontariato e, all'Ufficio del Coni territorialmente competente, da parte delle associazioni sportive dilettantistiche, per i nuovi iscritti del 2018 che non sono presenti nell'elenco permanente degli iscritti.

AGEVOLAZIONI

Il bonus ricerca deve essere indicato in dichiarazione dei redditi

Corte di Cassazione, Ordinanza 24 aprile 2018, n. 10029

La Corte di cassazione, con l'ordinanza n. 10029 del 24 aprile 2018, ha stabilito che il credito di imposta istituito per incentivi alla ricerca scientifica è indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo nel corso del quale il beneficio è concesso.

Il contribuente che ha omesso tale indicazione perde il beneficio.

SOCIETÀ

Diritto camerale: autorizzato l'incremento fino ad un massimo del 20% per gli anni 2018 e 2019 per altre 9 Camere di Commercio

D.M. 2 marzo 2018

Nel 2017 erano state autorizzate 79 Camere di Commercio ad incrementare, per gli anni 2017, 2018 e 2019, la misura del diritto camerale annuale fino ad un massimo del 20 per cento, per il finanziamento dei progetti indicati nelle deliberazioni dei Consigli camerali (D.M. 22 maggio 2017).

Arriva ora un secondo decreto, con il quale il Ministero dello Sviluppo Economico autorizza, per gli anni 2018 e 2019, l'incremento della misura del diritto annuale fino ad un massimo del 20%, per altre 9 Camere di Commercio, che, con apposite delibere consiliari hanno disposto il finanziamento di appositi programmi e progetti che coinvolgono il programma Industria 4.0 e quelli in materia di sviluppo e promozione della cultura e turismo e di alternanza scuola-lavoro, condivisi con le Regioni ed aventi per scopo la promozione dello sviluppo economico e l'organizzazione di servizi alle imprese.

Le imprese che hanno già provveduto, per l'anno 2018, al versamento del diritto annuale **possono effettuare il conguaglio rispetto all'importo versato entro il 30 novembre 2018**, ai sensi dell'art. 17, comma 3, lettera b), del D.P.R. n. 435/2001.

Le Camere di Commercio interessate sono quelle di Arezzo, Lucca, Maremma e Tirreno, Massa Carrara, Palermo Enna, Pisa, Pistoia, Prato, Siena.

ACCERTAMENTO

Studi di settore: il cassetto fiscale integrato con i dati del quinquennio 2012-2016

Agenzia Entrate, Comunicato Stampa 7 maggio 2018

L'Agenzia Entrate, con un comunicato stampa del 7 maggio 2018, ha segnalato che il prospetto riepilogativo del cassetto fiscale, contenente le informazioni più importanti relative agli studi presentati nei precedenti periodi d'imposta, è stato integrato con i dati e le notizie relative al quinquennio 2012-2016.

Il contribuente avrà quindi la possibilità di consultare i principali dati dichiarativi relativi agli studi di settore e, nel caso in cui riscontri errori o omissioni, potrà regolarizzare la propria posizione.

Sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate, nel percorso *Home - Imprese - Dichiarazioni - Studi di Settore, Parametri, ISA - Studi di settore*, è possibile consultare la tempistica con la quale sono messi a disposizione dei contribuenti e degli intermediari i dati, gli elementi informativi e i software di supporto relativi agli studi di settore, previsti dal provvedimento del 18 giugno 2015.

APPROFONDIMENTI

IVA**La fattura elettronica e le nuove regole per l'acquisto di carburante**

L'Agenzia Entrate, in data 30 aprile 2018, con la Circolare n. 8/E e con il provvedimento n. 89757/2018, ha fornito chiarimenti in tema di fatturazione elettronica tra privati, di cessioni di carburanti, di subappalti e ha stabilito le modalità di applicazione dell'e-fattura.

L'obbligo di fatturazione elettronica tra privati è previsto **a decorrere dal 1° gennaio 2019, con effetto anticipato al 1° luglio 2018** per le fatture relative alle cessioni di benzina e di gasolio per autotrazione destinati ad essere utilizzati come carburanti per motore, nonché relative alle prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con un'amministrazione pubblica.

In tema di **cessione di carburante per autotrazione**, nell'ambito dei rapporti tra soggetti passivi e ai fini della detraibilità dell'imposta e della deducibilità del costo, l'emissione della fattura dovrà avvenire in forma elettronica, tramite il Sistema di Interscambio, nel rispetto dei formati e delle relative regole tecniche disposte dall'Agenzia Entrate. I mezzi di pagamento sono tutti quelli diversi dal denaro contante, e quindi carte di credito, bancomat, carte prepagate, bonifico, assegni, addebiti diretti in conto corrente, ma è altresì ammesso l'utilizzo delle carte nei contratti di "netting" e di buoni carburante o carte prepagate quando la cessione/ricarica sia documentata da fattura elettronica regolata con i mezzi di pagamento descritti.

Non risulterà più obbligatoria l'indicazione del modello e della targa del veicolo, diversamente da quanto era previsto per la "scheda carburante"; rimarrà comunque facoltativo l'inserimento di tali dati ai fini della tracciabilità della spesa e per la riconducibilità ad un determinato veicolo. Per i soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo o di impresa l'indicazione della targa sarà quindi comunque un dato fondamentale per poter stabilire e dimostrare la percentuale di deducibilità del relativo costo.

Qualora si effettuino più operazioni, contestualmente o in momenti diversi, che trovano esposizione in un'unica fattura (ad esempio cessione di carburante e intervento di riparazione), la fattura dovrà essere emessa cumulativa di tali operazioni ed in formato elettronico.

Rimane ferma la possibilità di emissione di un unico documento entro il quindicesimo giorno del mese successivo al fine di riepilogare tutte le operazioni avvenute nel mese precedente tra gli stessi soggetti.

Gli obblighi di fatturazione elettronica delle **prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti** della filiera delle imprese operanti nel quadro di un contratto di appalto con un'amministrazione pubblica sono anch'essi anticipati al 1° luglio 2018.

L'obbligo troverà applicazione **per i soli rapporti diretti** tra il soggetto titolare del contratto e l'amministrazione pubblica, nonché tra il primo e coloro di cui egli si avvale, escludendo gli ulteriori passaggi successivi.

Si prenda ad esempio l'impresa A che stipula un contratto di appalto con la pubblica amministrazione X ed un (sub)appalto/contratto con B e C per la realizzazione di alcune delle opere. Le prestazioni rese da A ad X saranno necessariamente documentate con fattura elettronica (come oggi già avviene in ragione del Decreto Interministeriale 3 aprile 2013, n. 55) al pari di quelle da B o C ad A (in ragione delle nuove disposizioni e fatte salve le esclusioni prima richiamate).

Al contrario, laddove B e/o C si avvalsero di beni/servizi resi da un ulteriore soggetto (in ipotesi D) per adempiere gli obblighi derivanti dal (sub)appalto/contratto, D resterebbe libero di emettere fatture secondo le regole ordinarie e, dunque, anche in formato analogico (almeno sino al 1° gennaio 2019).

A seguito dell'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica, **a partire dal 2019, sarà abolita la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute** (il cosiddetto "spesometro").

Con riferimento alle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti esteri non stabiliti nel territorio dello Stato, i soggetti IVA italiani dovranno predisporre ed inviare telematicamente un'apposita comunicazione, con le regole determinate nel Provvedimento emanato dall'Agenzia Entrate, entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l'operazione.

IVA

La comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA e delle fatture emesse e ricevute nel primo trimestre 2018

Scade il 31 maggio il termine per l'invio della comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA e delle fatture emesse e ricevute nel primo trimestre solare del 2018.

Si ricorda che la trasmissione delle comunicazioni dati fatture emesse e ricevute, delle note di variazione e delle bollette doganali (nuovo spesometro) è un obbligo introdotto dall'art. 4 del D.L. n. 193 del 22 ottobre 2016.

A partire dall'esercizio 2018 l'obbligo è trimestrale, salva la facoltà di opzione semestrale.

Comunicazione liquidazioni periodiche IVA

La Comunicazione deve essere presentata esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediario abilitato.

Qualora entro la scadenza del 31 maggio vengano presentate più comunicazioni, l'ultima sostituisce le precedenti.

L'omessa, incompleta o infedele Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è punita con la **sanzione amministrativa da 500 euro a 2.000 euro**.

Per chi non disponesse di un proprio software (gestionale aggiornato alla nuova procedura), l'Agenzia Entrate ha reso disponibile il **software Ivp18** che consente la compilazione della comunicazione liquidazioni periodiche IVA. L'applicazione mediante una serie di domande determina la struttura della comunicazione relativa alla tipologia dell'utente e predispone i quadri per la compilazione.

Il software è disponibile gratuitamente sul sito dell'Agenzia Entrate.

Comunicazione dati fatture emesse e ricevute

In merito all'invio dei dati delle fatture emesse e ricevute nel primo trimestre 2018, si ricorda che il Provvedimento n. 29190/2018 dell'Agenzia Entrate ha aggiornato le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati recependo le modifiche disposte dall'art. 1 ter del DL n. 148/2017.

L'invio dei dati viene limitato a:

- numero di partita IVA delle controparti (o il codice fiscale);
- data e numero della fattura, bolletta doganale o nota di variazione;
- base imponibile, aliquota e imposta;
- tipologia dell'operazione, nel caso in cui l'imposta non sia indicata in fattura, secondo i seguenti codici:

Codice	Tipologia dell'operazione	Note
N1	Operazioni escluse	Art. 15 D.P.R. 633/1972.
N2	Operazioni non soggette	Operazioni non soggette ad IVA per mancanza di uno o più presupposti d'imposta, ad esempio prestazioni di servizi extra-UE.
N3	Operazioni non imponibili	Operazioni tra cui esportazioni o cessione di beni intra-UE.
N4	Operazioni esenti	Art. 10 D.P.R. 633/1972.
N5	Regime del margine	Il campo imponibile/importo deve riportare il valore comprensivo di IVA
N6	Reverse Charge/Inversione contabile	Operazioni in reverse charge e acquisti intraUE.
N7	Operazioni con IVA assoluta in altro Stato UE	Operazioni soggette a modalità speciali di determinazione/assolvimento dell'IVA.

È possibile trasmettere i dati del documento riepilogativo per singole fatture emesse e ricevute di importo inferiore a 300 euro (senza la necessità di trasmettere i dati di ogni singola fattura). In questo caso dovranno essere comunicati la partita IVA del cedente o prestatore per il documento riepilogativo delle fatture attive (e del cessionario o committente per le fatture passive), la data e il numero del documento riepilogativo, l'ammontare imponibile complessivo e l'imposta sulla base dell'aliquota applicata.

L'Agenzia Entrate non ha chiarito come operare l'opzione qualora si decidesse di inviare con cadenza semestrale i dati delle fatture emesse e ricevute; si presume che basterà il comportamento concludente.

PRINCIPALI SCADENZE

Data scadenza	Ambito	Attività	Soggetti obbligati	Modalità
Giovedì 31 maggio 2018	Liquidazione periodiche IVA	Termine per la trasmissione telematica all'Agenzia Entrate, direttamente o tramite un intermediario abilitato, dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al I trimestre 2018.	Soggetti passivi IVA obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA o all'effettuazione delle liquidazioni periodiche IVA.	Telematico
Giovedì 31 maggio 2018	Comunicazione dati fatture	Termine ultimo, per i soggetti passivi Iva (sia quelli che hanno esercitato l'opzione prevista dall'art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 127/2015, sia quelli che non l'hanno esercitata) per l'invio telematico all'Agenzia Entrate della comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute nel primo trimestre 2018 (salvo opzione semestrale).	Soggetti passivi IVA, con alcune eccezioni.	Telematico
Lunedì 18 giugno 2018 (il 16 cade di sabato)	IMU e TASI	Versamento acconto (o a discrezione del contribuente, in unica soluzione annuale) anno corrente.	Proprietari/titolari di diritti reali su immobili (comprese aree fabbricabili e terreni agricoli) ad esclusione dell'abitazione principale, diversa da A/1, A/8 e A/9, e dei	Mod. F 24

			fabbricati rurali strumentali. Possessore/utilizzatore dell'immobile.	
Lunedì 2 luglio 2018 (il 30 cade di sabato)	IRPEF e addizionali	Versamento dell'imposta a saldo 2017 e del primo acconto 2018 (risultante dalla dichiarazione REDDITI 2018 PF/SP e dalla dichiarazione Mod. 730 relativo a soggetti privi di sostituto d'imposta)	Persone fisiche Società di persone	Mod. F 24
Lunedì 2 luglio 2018 (il 30 cade di sabato)	IRES	Versamento dell'imposta a saldo 2017 e del primo acconto 2018 (risultante dalla dichiarazione REDDITI 2017 SOGGETTI IRES) (per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare e approvazione del bilancio nei termini ordinari).	Società di capitali	Mod. F 24
Lunedì 2 luglio 2018 (il 30 cade di sabato)	IRAP	Versamento dell'imposta a saldo 2017 e del primo acconto 2018 (risultante dalla dichiarazione IRAP 2018).		Mod. F 24

Tutti i diritti di sfruttamento economico dell'opera appartengono a Cesi Multimedia S.r.l. L'elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali involontari errori o inesattezze.

La riproduzione, in tutto o in parte, nonché ogni altra forma di diffusione della presente circolare, è consentita purché accompagnata dall'indicazione della società produttrice.

Studio Tozzi & C. S.a.s.